

Art. 63- Dlgs 446/1997: “Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”

1) I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'[articolo 52](#), prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'[articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)¹

2) Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

- a). previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b). classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c). indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
- d). indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
- e). previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
- f). previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
 - 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
 - I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
 - II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
 - 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
 - 3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
 - 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - 5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è

¹ Comma sostituito dall'[art. 31, comma 20, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), a decorrere dal 1° gennaio 1999.

effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;²

- g). applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale³
- g- bis). previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'[articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)⁴

- 3) Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f), del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.⁵

² Lettera sostituita dall'[art. 18, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488](#) a decorrere dal 1° gennaio 2000.

³ Lettera sostituita dall'[art. 31, comma 25, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁴ Lettera aggiunta dall'[art. 31, comma 26, L. 23 dicembre 1998, n. 448](#), a decorrere dal 1° gennaio 1999.

⁵ Comma sostituito dall'[art. 18, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488](#) a decorrere dal 1° gennaio 2000 e, successivamente, modificato dall'[art. 10, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166](#).